



COMUNE DI TRENTO

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 181**

**della Giunta comunale**

Oggetto: LEGGE 27.12.2019 N. 160, ART. 1, COMMI DA 816 A 847. CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE. TARIFFE PER L'ANNO 2022. MODIFICHE.

---

Il giorno 18.07.2022 ad ore 08.53 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: vicesindaco      **Stanchina Roberto**  
          assessore         **Baggia Monica**  
          e assessori       **Bozzarelli Elisabetta**  
                                  **Facchin Ezio**  
                                  **Franzoia Mariachiara**  
                                  **Maule Chiara**  
                                  **Panetta Salvatore**

Assenti: sindaco         **Ianeselli Franco**

e pertanto complessivamente presenti n. 7, assenti n. 1, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il vice sindaco Stanchina Roberto.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

## La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2022/200 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

richiamata la deliberazione consiliare 14.04.2021 n. 42, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, corredato dagli allegati parte integrante "A" (Diffusione messaggi pubblicitari categoria speciale), "B" (Occupazione suolo pubblico classificazione delle strade) e "C" (Canone mercatale fasce tariffarie) - di seguito "Regolamento";

richiamata inoltre la deliberazione della Giunta comunale 15.04.2021 n. 79, con la quale, a seguito dell'adozione del citato testo regolamentare, sono state approvate:

- le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cosiddetto canone unico patrimoniale) per l'anno 2021, costituite dalle:
  - a) "TARIFFE CANONE DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI" e "TARIFFE CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI" (Allegato A);
  - b) "TARIFFE OCCUPAZIONI PERMANENTI SUOLO PUBBLICO" e "TARIFFE OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO" (Allegato B);
- le tariffe del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (cosiddetto canone mercatale) per l'anno 2021, costituite dalle "TARIFFE CANONE MERCATALE" (Allegato C);

dato atto che il Regolamento è stato successivamente modificato con deliberazione consiliare 11.11.2021 n. 158;

vista la deliberazione della Giunta comunale 06.12.2021 n. 311, con la quale sono state apportate delle modifiche alle tariffe di cui ai citati Allegati A, B e C della deliberazione della Giunta comunale 15.04.2021 n. 79, dando atto che le rimanenti tariffe non modificate con tale provvedimento si intendono confermate anche per l'anno 2022;

richiamato l'Allegato A ("TARIFFE CANONE DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI" e "TARIFFE CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI"), sopra indicato, ed in particolare la sezione riferita alle tariffe per la diffusione dei messaggi pubblicitari, in calce alla quale sono indicati gli incrementi tariffari da applicare agli "impianti pubblicitari collocati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune e su aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio";

dato atto che tali incrementi sono stati previsti al fine di perseguire l'invarianza di gettito disposta dall'art. 1, comma 817 della citata Legge n. 160/2019, considerato che il comma 820 della medesima Legge ha introdotto una disposizione nuova rispetto al passato, ai sensi della quale l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico;

considerato che si è concluso il primo anno di applicazione delle nuove disposizioni regolamentari sopra indicate e delle relative tariffe approvate e che la gestione operativa di tali entrate ha evidenziato la necessità di chiarire le modalità applicative del citato incremento tariffario per quanto riguarda, in particolare, le occupazioni di suolo pubblico effettuate con transenne parapedonali pubblicitarie;

dato atto, infatti, che tale particolare tipologia di occupazione presenta la peculiarità di poter essere costituita da una singola transenna, così come da gruppi di più transenne e che, essendo gli attuali incrementi tariffari definiti per *range* di occupazione, l'incremento tariffario previsto per ogni singola transenna non è univoco, in quanto influenzato dal numero di transenne presenti in ciascun gruppo di occupazione (es. se l'occupazione di suolo pubblico di una transenna è mq 0,11 e l'incremento tariffario in categoria speciale per occupazioni fino a mq 0,50 è di euro 159,00/anno, in presenza di una sola transenna, il costo dell'incremento risulta pari a euro 159,00/anno; se, tuttavia, in una zona vi sono quattro transenne, per un totale di mq 0,44, l'incremento tariffario è sempre pari a euro 159,00/anno, ma il costo dell'incremento per ogni

singola transenna scende a euro 39,75/anno);

appurato che tale circostanza rende difficile da quantificare in modo semplice e oggettivo il costo di ciascuna transenna, peraltro variabile anche alla luce di eventuali rimozioni ovvero nuove installazioni effettuate nella medesima zona e che risulta quindi necessario adottare una modalità applicativa che consenta una chiara individuazione dei costi a carico dei concessionari;

richiamato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, approvato con deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, nel quale è previsto, tra gli obiettivi dell'anno 2022 assegnati alle Posizioni organizzative riferite al Centro di Costo "Affissioni e pubblicità", l'espletamento della "procedura di gara per la concessione di spazi pubblici per la collocazione di impianti pubblicitari in condizioni di parità";

considerato che il prossimo espletamento della citata procedura di gara rafforza l'esigenza di adottare una chiara modalità applicativa dei citati incrementi tariffari per le transenne parapedonali pubblicitarie;

appurato che la soluzione più agevole sia rappresentata dall'individuazione di un incremento tariffario specifico per ogni singola transenna, con distinzione del relativo importo a seconda che la medesima sia collocata in categoria speciale ovvero in categoria normale (come individuate dall'art. 6 del citato Regolamento comunale e relativo Allegato A);

ritenuto, pertanto, di integrare la sezione "incrementi tariffari per impianti pubblicitari collocati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune e su aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio" prevedendo l'incremento tariffario di euro 32,00 per le transenne parapedonali pubblicitarie con spazio espositivo fino a 1 mq in categoria speciale e di euro 22,00 per le transenne parapedonali pubblicitarie con spazio espositivo fino a 1 mq in categoria normale;

richiamata la scheda tecnica "transenna parapedonale" nell'ambito dell'elaborato Norme tecniche del Piano generale degli impianti pubblicitari, approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni della Giunta comunale 05.07.2001 n. 183 e 29.10.2018 n. 225, nella quale è previsto che la superficie pubblicitaria massima ammissibile su singola transenna sia pari a 1 mq;

ritenuto, conseguentemente, di precisare che gli attuali incrementi tariffari sono da applicare agli impianti pubblicitari diversi dalle transenne parapedonali pubblicitarie;

ravvisata altresì l'opportunità di esplicitare che, per quanto riguarda gli incrementi tariffari relativi agli impianti pubblicitari diversi dalle transenne parapedonali pubblicitarie, l'occupazione è data dalla proiezione al suolo dell'impianto (lunghezza dello spazio espositivo per larghezza dell'impianto) e dall'ingombro del sottosuolo con i plinti di fondazione;

appurato che le modifiche sopra indicate comportano una variazione dell'Allegato A della citata deliberazione della Giunta comunale 06.12.2021 n. 311;

dato atto che gli Allegati B e C della medesima deliberazione di Giunta comunale 06.12.2021 n. 311, non sono oggetto di modifica;

richiamato l'art. 1, comma 169, Legge 27 dicembre 2006 n. 296, secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

richiamato inoltre il Decreto del Ministero dell'interno 28 giugno 2022 (GU Serie Generale n. 154 del 04.07.2022) ai sensi del quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte degli Enti locali è differito al 31 luglio 2022;

considerato, pertanto, che l'adozione del presente provvedimento entro il 31 luglio 2022 produce effetti dal 1° gennaio 2022;

rilevato che, dalle verifiche agli atti degli Uffici, le modifiche in oggetto non incidono su quanto quantificato e richiesto per il 2022 ai concessionari, in quanto in linea con le tariffe già vigenti, e dato atto che, conseguentemente, la presente proposta di integrazione non incide sulle entrate del bilancio di previsione 2022-2024, senza pertanto necessità di apportare variazioni;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera g) del punto 6. del dispositivo della propria deliberazione 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2022-2024;

ritenuto che sussistano i presupposti per la dichiarazione dell'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., stante la necessità di approvare l'incremento tariffario al canone per la diffusione di messaggi pubblicitari riferito alle transenne parapedonali pubblicitarie in tempo utile per l'indizione della procedura di gara esplicitata in premessa;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;  
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

#### d e l i b e r a

1. di approvare le integrazioni all'Allegato A della deliberazione della Giunta comunale 06.12.2021 n. 311, così come indicate in premessa;
2. di dare atto che l'Allegato A, che si allega, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione, sostituisce l'Allegato A di cui alla citata deliberazione della Giunta comunale 06.12.2021 n. 311;
3. di dare altresì atto che le tariffe di cui agli Allegati B e C della citata deliberazione della Giunta comunale 06.12.2021 n. 311 non modificate con il presente provvedimento, si intendono confermate anche per l'anno 2022;
4. di riconoscere che le modifiche adottate con il presente provvedimento producono effetti a partire dal 1° gennaio 2022;
5. di dichiarare che le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe per l'anno 2022 risultano essere esigibili nel corso dell'esercizio finanziario 2022;
6. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:  
- Allegato A.

LA SEGRETARIA GENERALE  
f.to Moresco

IL PRESIDENTE  
f.to Stanchina

---

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



---

COMUNE DI TRENTO

---

### ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: LEGGE 27.12.2019 N. 160, ART. 1, COMMI DA 816 A 847. CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE. TARIFFE PER L'ANNO 2022. MODIFICHE.

---

#### Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 7

**Favorevoli:** n. 7 (Stanchina, Baggia, Bozzarelli, Facchin, Franzoia, Maule, Panetta)

**Contrari:** n. 0

**Astenuti:** n. 0

Trento, addì 18.07.2022

La Segretaria Generale  
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Giunta n. 200 / 2022**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Oggetto: LEGGE 27.12.2019 N. 160, ART. 1, COMMI DA 816 A 847. CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE. TARIFFE PER L'ANNO 2022. MODIFICHE.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 13 luglio 2022

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali  
La Dirigente  
dott.ssa Franca Debiasi  
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Giunta. 200 / 2022**

### **PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE**

Oggetto: LEGGE 27.12.2019 N. 160, ART. 1, COMMI DA 816 A 847. CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE. TARIFFE PER L'ANNO 2022. MODIFICHE.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali  
La Dirigente  
dott.ssa Franca Debiasi  
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 13.07.2022